**REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2010**

**e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/2015**

Sommario

[PARTE I – NORME GENERALI 3](#_Toc478118986)

[Art. 1 OGGETTO 3](#_Toc478118987)

[Art. 2 FINALITA’ 3](#_Toc478118988)

[Art. 3 MODALITA’ 3](#_Toc478118989)

[Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc478118990)

[Art. 5 ESCLUSIONI 4](#_Toc478118991)

[Art. 6 ATTESTAZIONE ISEE 4](#_Toc478118992)

[Art. 7 ISTANZE 4](#_Toc478118993)

[Art. 8 GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI 5](#_Toc478118994)

[Art. 9 SITUAZIONE ECONOMICA 5](#_Toc478118995)

[Art. 10 CONTROLLI 5](#_Toc478118996)

[Art. 11 NORME INTEGRATIVE 6](#_Toc478118997)

[Art. 12 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 6](#_Toc478118998)

[PARTE II- L’I.S.E.E. NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 7](#_Toc478118999)

[Art. 13 TIPOLOGIE E FINALITA’ 7](#_Toc478119000)

[Art. 14 MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE 7](#_Toc478119001)

[Art. 15 COINVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGATI 9](#_Toc478119002)

[PARTE III – GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO 9](#_Toc478119003)

[Art. 16 OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO 9](#_Toc478119004)

[Art. 17 PRIORITA’ 9](#_Toc478119005)

[Art. 18 ACCESSO AL SERVIZIO 9](#_Toc478119006)

[Art. 19 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 10](#_Toc478119007)

[Art. 20 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 10](#_Toc478119008)

[Art. 21 GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI 10](#_Toc478119009)

[Art. 22 CONTROLLI E VERIFICHE 10](#_Toc478119010)

[PARTE IV – NORME FINALI 11](#_Toc478119011)

[Art. 23 PUBBLICITA’ 11](#_Toc478119012)

[Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO 11](#_Toc478119013)

[ALLEGATO AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. CRITERI GENERALI”. 12](#_Toc478119014)

[1 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (indicatore della situazione reddituale) 14](#_Toc478119015)

[2 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO (indicatore della situazione patrimoniale) 15](#_Toc478119016)

[3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE) 15](#_Toc478119017)

[4 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E SCALA DI EQUIVALENZA 15](#_Toc478119018)

## PARTE I – NORME GENERALI

### Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs n. 31/03/1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs.vo 03/05/2000, n. 130, e relativi provvedimenti attuativi.

1. Il Regolamento disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Porto Valtravaglia negli ambiti di attività riconducibili alla materia dei Servizi Sociali.
2. Il Regolamento individua l’ambito d’applicazione e le modalità per l’accesso alle prestazioni.

### Art. 2 FINALITA’

1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale comunale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di auto esclusione.
2. I predetti interventi hanno carattere integrativo, e non sostitutivo del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell’Amministrazione Pubblica.

### Art. 3 MODALITA’

1. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE per l’accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire l’attribuzione di risorse aggiuntive da parametrarsi alle situazioni di effettivo bisogno.
2. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

### Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nello specifico, per la valutazione della situazione economica di soggetti residenti nel Comune di Porto Valtravaglia richiedenti le seguenti prestazioni e/o l’accesso ai servizi di seguito elencati:
* Asilo Nido e servizi educativi per l’infanzia
* Mense scolastiche
* Prestazioni scolastiche (libri, trasporto, borse di studio, ecc.)
* Servizi socio-sanitari domiciliari (S.A.D., pasti, telesoccorso, ecc.)
* Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc.
* Altre prestazioni economiche assistenziali (contributi ordinari, in conto affitto ed utenze domestiche, di partecipazione a prestazioni sanitarie, trasporto e accompagnamento ecc.)

o che comunque prevedono un’agevolazione correlata alla situazione economica dei richiedenti.

1. Le norme del presente Regolamento, con riferimento alle prestazioni di cui al precedente comma, integrano e sostituiscono, ove incompatibili con esse, le norme nazionali, regionali regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici erogati da questo Comune.

### Art. 5 ESCLUSIONI

1. Non costituiscono prestazioni sociali assoggettabili alla disciplina del presente regolamento:
* le contribuzioni aventi carattere di straordinarietà disposte, in deroga alle norme in esso contenute, a favore di nuclei familiari con situazioni che – connotate da grave precarietà socio-economica e/o sanitaria – richiedono necessariamente una valutazione complessiva che supera il mero raffronto I.S.E.E./soglia di accesso al servizio.
* i servizi universali a titolo gratuito quali:
* contributi di affido familiare
* sostegno economico in situazioni di pronto intervento
* interventi in situazioni di emergenza attuati in circostanze che rendono operante il disposto ex art. 403 C.C. nonché in presenza di prescrizioni della competente Autorità Giudiziaria
* sostegno economico regolato da normative specifiche sovra ordinate alla regolamentazione comunale nelle forme quali Assegni per il Nucleo Familiare e di Maternità ex artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98, interventi in esercizio di funzioni ex art. 5 della Legge n. 67/93 (ex ONMI) o di funzioni comunque trasferite ai Comuni dal D.P.R. 616/77 quali l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
* i servizi e le prestazioni per l’accesso ai quali non sono previste agevolazioni discendenti dalla valutazione della situazione economica dei richiedenti.
1. La valutazione di ogni singolo caso sociale è di competenza dei Servizi Sociali che dovranno verificare i seguenti criteri generali:

 a) la residenza nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia;

 b) l’attendibilità della situazione economica;

 c) l’effettiva rilevante incidenza della spesa a carattere eccezionale sulla situazione economica complessiva familiare.

1. In situazioni di particolare disagio socio – economico segnalate dagli operatori di settore, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, potrà essere concesso un incremento di tale intervento, nei limiti di budget complessivo annualmente disponibile.

### Art. 6 ATTESTAZIONE ISEE

1. Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente all’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da CAAF appositamente autorizzato e convenzionato con l’INPS, oppure dal Servizio Comunale interessato.
2. L’attestazione ISEE è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata sottoscritta.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare.

### Art. 7 ISTANZE

1. I Servizi comunali interessati predisporranno l’apposita modulistica per ogni tipologia di istanza di prestazione sociale agevolata, di cui all’art. 4, comma 1, che verrà compilata e sottoscritta dal richiedente.
2. Per accedere ai servizi/prestazioni oggetto del presente regolamento il richiedente deve presentare, al Servizio comunale competente apposita istanza corredata della Attestazione ISEE di cui al precedente art. 6.
3. Il dichiarante potrà, durante l’intera fase istruttoria, far rilevare le eventuali variazioni socio-economiche nel frattempo intervenute e richiedere la rettifica dell’I.S.E.E. in corso di elaborazione o già calcolato. Della modifica così apportata si prenderà atto entro i successivi 30 gg.
4. Si procederà successivamente a verificare la rispondenza della domanda ai criteri stabiliti nei regolamenti di accesso ai singoli servizi, alle soglie di accesso ai medesimi nonché a quantificare la misura dell’intervento di Ente e dell’eventuale partecipazione alla spesa a carico dell’utenza. La verifica del diritto all’intervento non potrà peraltro prescindere dalla valutazione professionale complessiva dell’Assistente Sociale, sia in merito alla quantificazione del beneficio, che verrà stabilita anche in considerazione di ogni altra contribuzione a qualsiasi titolo concessa, sia al giudizio di opportunità sulle modalità di erogazione del medesimo
5. La concessione o il diniego motivato delle agevolazioni richieste dovranno risultare da determinazione del Responsabile Servizi Sociali, che provvederà peraltro a darne notizia scritta al richiedente

### Art. 8 GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. I Servizi Sociali trasmetteranno all’Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie d’accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all’assetto generale o a specifici aspetti del presente Regolamento.

### Art. 9 SITUAZIONE ECONOMICA

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare risultante alla data della domanda, combinando redditi e patrimoni di tutti i componenti
2. Il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni si fonda sul principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e dell’art. 49 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2.
3. La situazione economica è valutata combinando tra loro *reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare,* così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 e loro integrazioni o modificazioni.
4. E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l’accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l’applicazione di agevolazioni tariffarie o di precedenze, disciplinate con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

### Art. 10 CONTROLLI

1. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali di soggetti ammessi ai benefici, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Il Comune attiva sulle dichiarazioni presentate le seguenti tipologie di controlli:

FORMALI

* *a campione* su un numero determinato di dichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
* *su singole dichiarazioni*, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti per affermazioni contraddittorie, inattendibili o lacunose, in relazione al comportamento di fatto del dichiarante, in relazione a notizie a conoscenza del servizio (anche finalizzate a verificare le segnalazioni non anonime presentate da controinteressati).

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle procedure di legge, verranno adottate tutte le misure utili alla sospensione/revoca ed eventuale recupero dei benefici concessi.

La finalità di tali controlli è quella di rilevare eventuali errori sanabili ogni qual volta sia evidente la buona fede dell’interessato.

 I controlli possono essere effettuati in *forma diretta*, anche mediante collegamento informatico, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti o contenuti in archivi di altri servizi comunali.

In alternativa, verranno effettuati *controlli indiretti,* di raffronto dei dati contenuti nei propri archivi con quelli dichiarati.

I controlli a campione sono attivati, di norma, in misura non inferiore al 5% dei richiedenti con elevamento al 20% per i procedimenti di concessione di contributi economici

SOSTANZIALI

* competono alla Guardia di Finanza, con la quale l’Ente provvederà ad attivare le opportune convenzioni per la verifica di veridicità sui dati patrimoniali e reddituali dichiarati.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di essere a conoscenza della possibilità di tali controlli e delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni.

### Art. 11 NORME INTEGRATIVE

1. Il presente regolamento si configura come normativa di riferimento generale nell'individuazione dei criteri di valutazione economica.
2. Regolamentazione più particolareggiata (soglie di accesso, priorità, eccezioni, tariffe, ecc) sarà definita nei regolamenti relativi a ciascun servizio, o in alternativa con appositi provvedimenti della Giunta Comunale.

### Art. 12 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All’atto della presentazione dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente sottoscriverà la propria adesione all’acquisizione, da parte dell’Ente, dei dati personali nonché al trattamento dei medesimi nell’ambito del procedimento amministrativo conseguente la domanda e comunque nel rispetto della L. n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni

## PARTE II- L’I.S.E.E. NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

### Art. 13 TIPOLOGIE E FINALITA’

Le tipologie d’intervento assoggettate alla disciplina I.S.E.E. sono le seguenti:

1. SOSTEGNO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO:
* a garanzia del livello tabellare di “minimo vitae”;
* di partecipazione in spese sanitarie;
* di sostegno nel pagamento integrale o parziale di costi per utenze domestiche;
* di partecipazione ad oneri di attivazione e mantenimento servizio telesoccorso.

Gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà sono finalizzati al superamento del disagio sia economico che sociale delle medesime, prive o carenti di risorse finanziarie.

1. SOSTEGNO IN INSERIMENTO IN SERVIZI DOMICILIARI:
* Aiuto diretto alla persona
* Igiene parziale o totale
* Vestizione
* Aiuto nella preparazione pasti
* Interventi a favore della socializzazione
* Somministrazione farmaci e controllo terapia, piccole medicazioni
* Supporto per educazione sanitaria e alimentare
* Cura delle condizioni igieniche, riordino e pulizia dell’alloggio
* Informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari del territorio
* Svolgimento di piccole commissioni
* Accompagnamento per il disbrigo di varie pratiche e necessità (successiva parte III).

Il servizio di Assistenza Domiciliare è l’insieme delle prestazioni rivolte alla cura della persona, alla cura e governo della casa ed al disbrigo di pratiche, il tutto finalizzato alla permanenza del soggetto presso il proprio domicilio.

1. SOSTEGNO IN RICOVERI IN STRUTTRE RESIDENZIALI E ACCESSO A SERVIZI DIURNI

Tali interventi sono finalizzati, nel caso di accesso a servizi diurni, a stimolare la residua autonomia della persona anziana o disabile mediante inserimento ed interazione in contesti di aggregazione od a sostenere, nella fattispecie del ricovero in struttura residenziale, l’onere di ricovero del soggetto con situazione psico-fisica tale da non consentire ulteriormente la permanenza a domicilio per totale non autosufficienza, assenza di familiari in grado di garantire la necessaria assistenza e non praticabilità di forme di sostegno alternative.

1. SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Gli interventi hanno lo scopo di sostenere i minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di difficoltà socio – economica ed educativa, garantendo la frequenza a servizi ed il mantenimento nel contesto di vita, il tutto in direzione di una crescita armoniosa.

### Art. 14 MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE

1. La verifica del diritto all’intervento è attuata, per tutte le tipologie elencate, mediante raffronto tra l’ISEE del richiedente ed il livello di “MINIMO VITALE” corrispondente alla composizione del suo nucleo familiare, come indicato nella tabella sottostante

|  |  |
| --- | --- |
| **N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE** | **MINIMO VITALE****(valore annuo in Euro)** |
| 1 | 4.131,66 |
| 2 | 6.486,71 |
| 3 | 8.428,59 |
| 4 | 11.775,23 |
| 5 | 13.221,31 |
| 6 | 14.667,39 |
| 7 | 16.113,47 |

1. Per le tipologie di intervento SOSTEGNO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, SOSTEGNO IN INSERIMENTO IN SERVIZI DOMICILIARI, SOSTEGNI IN RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E ACCESSO AI SERVIZI DIURNI il contributo economico verrà concesso in caso di I.S.E.E. inferiore al minimo vitale, attribuendo, alla situazione economica esaminata e con riferimento all’ISEE calcolato, la fascia di appartenenza tra quelle elencate nella tabella sottostante, la quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza e, per differenza, la misura dell’intervento comunale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASCIA I.S.E.E.****(valore in Euro)** | **Livello di partecipazione dell’utente** | **Livello di partecipazione dell’Ente** |
| da 0 a 2.582,28 | ESENTE | 100% |
| da 2.582,28 a 4.131,66 | 15% | 85% |
| da 4.131,66 a 6.486,71 | 30% | 70% |
| da 6.486,71 a 8.428,59 | 50% | 50% |
| da 8.428,60 a 11.775,23 | 75% | 25% |
| da 11.775,24 in poi | 100% | 0% |

1. Per la tipologia di intervento SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI il contributo economico verrà concesso in caso di I.S.E.E. inferiore al minimo vitale, attribuendo, alla situazione economica esaminata e con riferimento all’ISEE calcolato, la fascia di appartenenza tra quelle elencate nella tabella sottostante, la quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza e, per differenza, la misura dell’intervento comunale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FASCIA I.S.E.E.(valore in Euro) | Livello di partecipazione dell’utente | Livello di partecipazione dell’Ente |
| da 0 a 3.000,00 | ESENTE | 100% |
| da 3.001,00 a 5.000,00 | 30% | 70% |
| da 5.000,00 a 6.500,00 | 50% | 50% |
| da 6.501,00 in poi  | 100% | 0% |

1. Il richiedente può avere accesso anche cumulativamente a tutte le tipologie di intervento, di cui all’art. 13 sino al raggiungimento del limite massimo erogabile, quantificato in euro 2.000,00/anno, fatta salva la garanzia del livello tabellare di minimo vitale e comunque previa valutazione professionale complessiva dell’assistente sociale sia in merito alla quantificazione del beneficio sia al giudizio di opportunità sulle modalità di erogazione del medesimo.

### Art. 15 COINVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGATI

Gli obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 C.C. sono coinvolti, ove possibile, allo scopo di accertare la loro possibilità di fare fronte direttamente alle esigenze del loro familiare che ha presentato al Comune richiesta di accesso agevolato ai servizi/prestazioni.

Gli stessi, se riterranno , di poter accedere in modo agevolato alle prestazioni in favore del proprio familiare, dovranno a loro volta mettere l’Ente in condizione di disporre dell’I.S.E.E. del nucleo di appartenenza.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Fratelli e sorelle saranno coinvolti solo con il proprio reddito.

Quando i parenti obbligati, che risultano economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune attiverà comunque l’intervento, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Solo nel caso di accesso agevolato all’Asilo Nido e servizi scolastici, data la particolare caratteristica dei servizi medesimi, non sarà richiesta la partecipazione degli obbligati.

## PARTE III – GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO

### Art. 16 OGGETTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l’utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento di volontari.

I destinatari del servizio sono i cittadini residenti nel territorio del Comune, che abbiano compiuto i 65 anni di età o che versino, se adulti infra65nni, in una condizione di disabilità.

### Art. 17 PRIORITA’

Hanno la precedenza nell'accesso alle prestazioni i soggetti in condizione di solitudine, privi di figli (anche non conviventi), di coniuge e di altri familiari conviventi dotati di patente di guida. A parità di condizioni, i servizi vengono effettuati secondo l'ordine cronologico di richiesta.

### Art. 18 ACCESSO AL SERVIZIO

Il cittadino destinatario del servizio presenta la propria richiesta all’Ufficio Servizi Sociali che concorda con il richiedente, sulla base di una programmazione complessiva, modalità, orari ed eventuale periodicità delle prestazioni, fatti salvi i criteri di priorità indicati al precedente art. 2. Nel caso l’utente richieda il trasporto è tenuto ad allegare alla domanda apposita autocertificazione in cui dichiara di poter essere trasportato con mezzo non attrezzato per non deambulanti e di non necessitare di particolare assistenza sanitaria durante il trasporto. Il cittadino infra65nne deve allegare altresì l’autocertificazione relativa al proprio stato di disabilità.

### Art. 19 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dal Comune ad effettuare il servizio, si reca al domicilio del richiedente in orari concordati telefonicamente con lo stesso.

Quando ragioni imprevedibili rendano impossibile l'effettuazione della prestazione concordata con il richiedente, l'incaricato comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione allo stesso, stabilendo un diverso appuntamento per l'effettuazione della prestazione prevista.

Il servizio viene effettuato secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e compatibilmente con le risorse disponibili. Il Comune non si assume obblighi per le domande che, per mancanza di risorse economiche, logistiche e di personale, non potessero essere evase.

La valutazione di ogni singolo caso sociale è di competenza del Servizio Servizi Sociali che dovrà verificare i seguenti criteri generali:

a) la residenza nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia;

b) l’attendibilità della situazione economica;

c) l’attendibilità delle condizioni familiari

d) versamento per la compartecipazione alla spesa.

I Servizi Sociali predisporranno l’apposita modulistica per l’istanza di prestazionedi accompagnamento e trasporto sociale, che verrà compilata e sottoscritta dal richiedente.

### Art. 20 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Salvo diversamente specificato successivamente è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’utente ed eventuali familiari meglio specificati nei singoli interventi, come indicato alla Parte II, articolo 2.

L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita in apposite tabelle aggiornate annualmente, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui alla vigente normativa del nucleo familiare interessato.

In caso di inadempienza gli organismi incaricati metteranno in atto tutte le azioni amministrative e giurisdizionali per ottenere il pagamento di quanto dovuto nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni compartecipazione verrà rivalutata dal primo gennaio di ogni anno o comunque prima della scadenza annuale nei casi in cui sopraggiungano eventi straordinari che modifichino sostanzialmente la situazione socio economica precedentemente considerata.

### Art. 21 GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI

I Servizi Sociali trasmetteranno all’Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione delle prestazioni di accompagnamento e trasporto sociale allo scopo di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie d’accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedibili, nonché per effettuare proposte relative all’assetto generale o a specifici aspetti del presente Regolamento.

### Art. 22 CONTROLLI E VERIFICHE

Per ogni tipo di intervento gli organismi incaricati si riservano di effettuare indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi istituzionali competenti in materia, sulla dichiarazione dei redditi presentata e sul reale tenore di vita.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, comporta l’esclusione o la decadenza dal beneficio, oltre al recupero di quanto corrisposto nel caso che il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni e espone alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

## PARTE IV – NORME FINALI

### Art. 23 PUBBLICITA’

Del presente Regolamento, delle modalità di accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate, delle modalità di valutazione della situazione economica dell'utente viene assicurata la massima diffusione alla cittadinanza.

### Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

In sede di prima applicazione, restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all’entrata in vigore del presente regolamento ed indicati negli appositi atti amministrativi, fino al termine della loro efficacia o della loro modificazione. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

## ALLEGATO AL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. CRITERI GENERALI”.

##### DEFINIZIONI

. **L'ISE** (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota (20%) dei patrimoni.

 Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

**. L'ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla Scala di equivalenza.

. **LA SCALA DI EQUIVALENZA (SE)** è uno strumento la cui applicazione consente di confrontare tra loro le disponibilità economica dei diversi nuclei familiari. Essa è la seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| numero componenti | parametro |
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

Per ogni componente in più: **+ 0,35**

In caso di presenza di figli minori e di un solo genitore: **+ 0,2**

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66% : **+ 0,5**

Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa: **+ 0,2**.

#### DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

 . **a**. il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;

 **b**. il reddito delle attività finanziarie determinato applicando il rendimento medio annuo dei

 titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

A questa somma si detrae:

 **c**. il valore del canone annuale di locazione per un ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire

 10.000.000).

#### DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare viene determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare: **a**) il patrimonio immobiliare;

 **b**) il patrimonio mobiliare.

Il patrimonio, ai fini della determinazione ISEE, viene sommato al reddito nella misura del 20% del suo valore complessivo.

###### DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Si riporta il testo del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”. *(Gazzetta Ufficiale* n. *146 del 26.6.2001).*

“*Art. 1. Criteri per l'individuazione del nucleo familiare*

*1. Dopo l'articolo l del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente: Art. l-bis*

*Composizione del nucleo familiare*

*1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*

*2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:*

*a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;*

*b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.*

*3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.*

*4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:*

*a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;*

*b) quando la diversa residenza é consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;*

*c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;*

*d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.*

*5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento pre-adottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.*

*6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.*

*7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo".*

##### MODALITA' DI CALCOLO

### **1 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO (indicatore della situazione reddituale)**

 **a)** **il reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali da cui risultino i redditi imponibili ai fini IRPEF. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

 **b)** **il reddito da attività finanziarie** determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al **patrimonio mobiliare**.

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina, per difetto, tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e viene individuato considerando le componenti di seguito specificate:

- depositi e conti correnti bancari o postali;

- titoli di Stato (BOT, BTP, CCT, CTZ, CTO ... ), obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali viene assunto il valore nominale alla data del 31 dicembre precedente la dichiarazione sostitutiva unica;

- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.LC.R. ) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane e estere;

- somme di denaro o beni non relative all'impresa;

- altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.

**c)** Dalla somma dei valori a) + b) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (Lire 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR).

### **2 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO (indicatore della situazione patrimoniale)**

 **a)** **Patrimonio mobiliare**: il suo valore è determinato secondo i criteri sopra esposti. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (Lire 30.000.000); tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

**b)** **Patrimonio immobiliare**: è costituito da fabbricati, terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, *in alternativa alla detrazione per il debito residuo,* è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (Lire 100.000.000).

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

**1)** l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

**2)** se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. l-bis del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

**3)** se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

*Il risultato ottenuto dalla somma del valore al punto a) col valore al punto b) è detto indicatore della situazione patrimoniale (ISP).*

### **3 – DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)**

L’Indicatore della Situazione Economica è dato dalla somma dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) più l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP): ***ISR + ISP = ISE***

### **4 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E SCALA DI EQUIVALENZA**

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (SE), in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la formula:

***ISE : SE = ISEE***